

ADR 3/12  
Cen 7289

TRIBUNALE DI PERUGIA

Seconda Sezione Civile

- Ufficio Fallimentare -

riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

dott. Umberto Rana Presidente

dott. ssa Francesca Altrui Giudice

dott. Arianna De Martino Giudice rel.

Visto il ricorso depositato in data 19/7/2012 con il quale la società ~~Immobili~~ spa chiede che il Tribunale disponga con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore, in vista della formalizzazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/10/2012;

premesso che ~~Immobili~~ aveva già ottenuto con decreto del 17/5/2012 un provvedimento ex art. 182 bis sesto comma l.f. , con termine per il deposito di sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione;

considerato che detto termine è spirato senza che sia stato depositato l'accordo in quanto la ricorrente assume che sono emerse alcune novità che hanno necessitato di maggior tempo per la loro definizione, essendo state perfezionate alcune parti dell'accordo ed avendo l'Agenzia delle Entrate solo in data 21/6/2012 ultimato l'iter di verifica dei crediti erariali;

preso atto dunque dell'intervenuta decadenza per mancato deposito nei termini dell'accordo di cui al comma 9 della citata disposizione, che comporta l'abbandono, da parte della ricorrente, della primitiva istanza depositata il 5/4/2012;

rilevato che l'istanza attuale è ritualmente corredata dalla documentazione di cui all'art. 161 commi 1 e 2 L.F. (situazione contabile aggiornata, relazione estimativa delle attività, elenco nominativo dei creditori con indicazione delle cause di prelazione); dalla proposta di accordo sottoposta all'approvazione dei creditori ed in fase di negoziazione;

5

dall'autocertificazione del Presidente del CDA attestante che sulla proposta sono in corso trattative con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; dalla dichiarazione del professionista dott. ~~Benvenuto~~ ex art 182 bis comma 6 circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno negato la disponibilità a trattare; che sono state effettuate le comunicazioni di legge a tutti i creditori; ritenuto al tempo stesso che l'inibitoria di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, pur essendo un provvedimento cautelare emesso all'esito di un giudizio a carattere sommario e di natura prognostica, non può fondarsi su un controllo esclusivamente formale in ordine alla sussistenza della documentazione richiesta, ma deve essere esteso ad una verifica anche di carattere sostanziale della ricorrenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione con le maggioranze richieste e delle condizioni atte ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei (cfr. in senso conforme Trib. Roma, 13.03.2012, Trib. Udine 30.3.2012); che in tale contesto assume rilevanza decisiva la relazione del professionista, il quale è tenuto ad attestare la veridicità dei dati aziendali (nonostante tale attestazione non sia espressamente richiamata dalla norma), in quanto il controllo e la conseguente assunzione di responsabilità dell'attestatore in ordine alla veridicità dei dati contabili costituisce il presupposto logico e fattuale indefettibile della successiva valutazione di attuabilità o di fattibilità del piano, anche perché la natura cautelare del procedimento volto ad ottenere l'inibitoria di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, e, quindi, la celerità che lo contraddistingue, appaiono difficilmente conciliabili con eventuali supplementi istruttori in ordine ai requisiti di fattibilità dell'accordo (cfr. in tal senso Trib. Roma, 13.03.012, cit., Trib. Piacenza, 2.03.2011, Trib. Udine, 22.06.07, Trib. Milano, 10.11.09); rilevato che la proposta prevede, in sintesi, la cessione di beni immobili della proponente e della società ~~QUINTA~~, il riscadenzamento delle quote capitali ed interessi.



Nr.C.P.9\2013

Nr. pre-C 9\2013

Nr.Cron. 724

Nr. \_\_\_\_\_



**Tribunale di Perugia**  
*-Seconda Sezione Civile-*  
**Ufficio Fallimentare**

**PRC**

DECRETO EX ART. 161 co. 6° L.F.  
così come modificato dalla L. 134\2012

**Il Tribunale**, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Umberto RANA


-Presidente

dott.ssa Stefania MONALDI

-Giudice

dott.ssa Francesca ALTRUI

-Giudice REL



Letto il ricorso ex art. 160 e 161 co. 6° L.F. depositato il 23.1.2013 con cui la società ~~XXXXXXXXXX~~ S.p.a." in persona del legale rapp.te p.t., chiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare la domanda ex art. 182 bis L.F. o, in alternativa, la proposta il piano e la documentazione di cui all'art. 161 L.F.- con concessione del termine massimo ai sensi del comma 6 dell'art. 161 l.f. ;

letta la documentazione integrativa depositata il 1.2.2013;

rilevato che in data 5.4.12 la società depositava richiesta ex art. 182 bis co 6 L.F, accolta con decreto del Tribunale di Perugia del 17.5.12 con decorrenza dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese -26.4.12;

che successivamente, in data 19.7.12 veniva depositata nuova richiesta ex art. 182 bis co 6 L.F che il Tribunale, sentite le parti, rigettava con decreto del 5.11.12, ritenendo la parte decaduta dalla prima domanda;

che, a seguito dell'interposto reclamo avverso detto ultimo provvedimento, la Corte di Appello disponeva in via urgente e provvisoria "la sospensione degli effetti del decreto di rigetto della istanza cautelare ex art. 182 bis L.F.";

che nel corso della successiva udienza dinanzi alla Corte di Appello, la parte espressamente dichiarava di aver depositato ricorso ex art. 161 co 6 L.F.



dichiarando la cessazione di interesse alla pronuncia, per cui la Corte dichiarava non luogo a provvedere;

che nell'attuale ricorso il debitore, dopo aver ripercorso le vicende alterne relative alla richiesta di concessione del provvedimento inibitorio ex art. 182 bis co 6 L.F. e aver dichiarato di avere tuttora in corso le trattative per il raggiungimento dell'accordo di ristrutturazione e di aver presentato all'Agenzia delle Entrate nuova proposta di transazione fiscale, chiede il termine di cui all'art. 161 co 6 L.F. *"auspicando di poter depositare, nei termini fissati dal Tribunale, domanda ai sensi dell'art. 182 bis L.F. 1 co; ovvero - in presenza di una impossibilità a pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti che rispetti i requisiti di cui all'art. 182 bis L.F. - ...presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai co 2 e 3 dell'art. 161 co 6 l.f."*;

che, come è reso evidente sia dalle premesse del ricorso, sia dalle intenzioni esplicitate dal debitore e dalla condotta tenuta, sia dalla rinuncia al reclamo a seguito del deposito del presente ricorso, è evidente che lo scopo perseguito in via primaria e dichiarato dal debitore è quello di concludere l'accordo di ristrutturazione sul quale già da tempo sta portando avanti trattative con i creditori;

che anche la prospettazione esplicita della richiesta è nel senso di favorire, ove possibile, il deposito dell'accordo di ristrutturazione rispetto alla procedura concordataria;

che appare esser stata operata un'inversione logica dell'alternativa di cui all'art. 161 co 6 L.F., che parte dalla dichiarata intenzione del debitore di presentare una proposta concordataria, salvo possibilità di accedere all'accordo di ristrutturazione;

che la procedura azionata, a fronte del dichiarato proposito di perseguire in via primaria la strada dell'accordo di ristrutturazione, con prospettazione meramente residuale dell'ipotesi di concordato, non appare conforme al sistema normativo delineato dal legislatore con l'autonoma previsione di due sistemi di concessione dell'effetto inibitorio, previsti rispettivamente degli artt. 161 e 182 bis L.F., posto che nel caso in cui il debitore stia predisponendo un accordo di ristrutturazione il legislatore ha preteso, a parità di effetto inibitorio cautelare previsto dagli artt. 161 e 168 L.F. da un lato, e 182 bis co 6 dall'altro (posto che l'effetto favorevole ulteriore di cui all'art. 168 co 3 L.F. è già stato in via di fatto conseguito dal debitore mediante la duplice richiesta di inibitoria ex art. 182 bis L.F.), la

Rb Gu  
P M  
S-2



verifica del Tribunale in merito alla sussistenza delle trattative ed il controllo della documentazione di cui alle lettere a), b) c) e d) senza possibilità di procrastinare la produzione di detti documenti tramite il meccanismo di cui all'art. 161 co 6 L.F.;

che, per conseguenza:

ad avviso del Tribunale il ricorso deve essere sostanzialmente qualificato come istanza ex art. 182 bis co 6 L.F., in quanto l'intento di perseguire la proposta concordataria è subordinato al cattivo esito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione;

il Tribunale non è stato posto, tuttavia, in grado di assumere la decisione richiesta, in quanto il debitore ha ommesso di depositare la documentazione di cui all'art. 182 bis co 6, non consentendo la valutazione (per come richiesta, in via primaria, dal debitore) circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della inibitoria pendente le trattative per l'accordo;

che, accogliendo la tesi contraria, nessun debitore ai fini della sola richiesta di pronuncia inibitoria percorrerebbe la strada (maggiormente onerosa) dell'istanza ex art. 182 bis co 6 L.F., che invece il legislatore ha volutamente differenziato rispetto alla disciplina del c.d. "pre-concordato", pur consentendo al debitore di "virare" dalla procedura concorsuale minore stragiudiziale a quella giudiziale, con il deposito, nei termini assegnati ex art. 182 bis co 7 L.F., della domanda di concordato (occasione della quale la parte ha già prospettato di volersi eventualmente avvalere, in stretta aderenza con il dato normativo citato);

che, pertanto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile

**P.Q.M.**

Dichiara il ricorso inammissibile.

Si comunichi alla ricorrente, al P.M. e al Registro delle Imprese.

Così deciso in Perugia, 04/02/2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. *Luigi Lanari*

Il Presidente *[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 05/02/2013

IL CANCELLIERE *[Signature]*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
5/2/13  
IL CANCELLIERE *[Signature]*

to Com. Com. Pg  
PH vds  
S.2-13  
*[Signature]*